



**COMUNE
DI
VIMODRONE**

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI**

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI
TRIBUTI LOCALI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **59** DEL **19 DICEMBRE 2025**.

INDICE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizione di irregolarità tributaria
- Art. 3 – Soggetti in posizione di irregolarità tributaria
- Art. 4 – Trasformazioni societarie, fusioni, scissioni e cessioni
- Art. 5 – Verifica delle attività già autorizzate
- Art. 6 – Verifica in caso di SCIA o comunicazioni
- Art. 6-bis – Verifica in caso di richiesta di autorizzazione commerciale
- Art. 7 – Sospensione e revoca delle attività esistenti
- Art. 8 – Collaborazione tra gli uffici
- Art. 9 – Norma di rinvio
- Art. 10 – Rinvio dinamico
- Art. 11 – Trattamento dei dati personali
- Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento dà attuazione all'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di prevenire e contrastare l'evasione dei tributi locali.
2. Per tributi locali si intendono tutte le entrate tributarie la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati in gestione, appalto o concessione a soggetti terzi, pubblici o privati.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
 - le entrate di natura non tributaria;
 - le addizionali comunali e i flussi gestiti da Stato, Agenzia delle Entrate o altri enti.
4. In caso di affidamento della gestione dei tributi a soggetti terzi, il concessionario collabora con l'Ufficio Tributi del Comune per l'attuazione del presente regolamento.
5. Ai fini del presente regolamento rientrano, comunque denominati:
 - Tassa sui rifiuti (TARI);
 - Imposta municipale propria (IMU);
 - Canone unico patrimoniale (CUP);
 - altri tributi locali vigenti o di futura istituzione.
6. Il presente regolamento non si applica al commercio su area pubblica, per il quale vigono norme specifiche di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 31/03/2021.

Art. 2 – Definizione di irregolarità tributaria

1. Sussiste irregolarità tributaria quando un soggetto esercente attività commerciale o produttiva:
 - ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in relazione ai tributi di cui all'art. 1;
 - ovvero risulta debitore, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento, di somme oggetto di avviso di accertamento non sospeso o avvio di riscossione coattiva.
2. Sono considerate gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento pari o superiore a € 400,00. Ai fini del presente comma, l'importo di € 400,00 deve intendersi al netto di sanzioni e interessi, riferendosi esclusivamente al tributo dovuto. Le sanzioni e gli interessi maturati restano dovuti in aggiunta al tributo.
3. Sono considerate definitivamente accertate le violazioni contenute in sentenze in giudicato o atti amministrativi non soggetti a impugnazione.
4. Non sussiste irregolarità tributaria quando il soggetto ha pagato o si è impegnato in modo vincolante al pagamento/rateizzazione del debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni.
5. L'ufficio competente al rilascio di autorizzazioni, ricezione di SCIA, comunicazioni, provvedimenti di sospensione o revoca di titoli abilitativi, che riceve attestazione di irregolarità da parte dell'Ufficio Tributi non ha discrezionalità sulla valutazione tributaria espressa.
6. Le disposizioni si applicano alle istanze presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3 – Soggetti in posizione di irregolarità tributaria

1. Non è consentito rilasciare licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi ai soggetti esercenti attività commerciali o produttive in posizione di irregolarità tributaria ai sensi dell'art. 2. In tal caso si applica l'art. 6.
2. Se la morosità sorge successivamente al rilascio del titolo abilitativo, si applica l'art. 7.
3. Prima dell'avvio del procedimento di sospensione, l'Ufficio Tributi trasmette via PEC al contribuente un preavviso bonario di irregolarità, con invito a sanare la posizione entro 15 giorni. Tale comunicazione non costituisce atto amministrativo impugnabile ma garantisce la leale collaborazione ed evita il ricorso a provvedimenti immediati.
4. I contribuenti morosi possono accedere alla rateizzazione secondo il Regolamento generale delle entrate.
 - Il mancato pagamento anche di una rata determina il ritorno in irregolarità.
 - Il ritardo superiore a 15 giorni comporta la decadenza dalla rateizzazione e il debito deve essere estinto entro 30 giorni.
 - Decorso tale termine si procede alla riscossione coattiva e la posizione non può più essere rateizzata.

Art. 4 – Trasformazioni societarie, fusioni, scissioni e cessioni

1. In caso di trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda o ramo di azienda, il soggetto risultante o avente causa subentra in solido nei debiti relativi ai tributi locali di cui all'art. 1.
2. Per le comunicazioni relative alle suddette operazioni si applica l'art. 6.
3. Non possono essere rilasciati titoli abilitativi a soggetti risultanti da tali

operazioni quando emergono irregolarità tributarie.

Art. 5 – Verifica delle attività già autorizzate

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione del regolamento, l'ufficio tributi richiede all'ufficio competente l'elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria. L'ufficio competente fornisce l'elenco richiesto entro 30 giorni.
2. L'Ufficio Tributi, dopo aver trasmesso via pec al contribuente un preavviso bonario di irregolarità, con invito a sanare la posizione entro 15 giorni, previsto l'rt. 3 c. 3, effettua le verifiche e comunica gli esiti all'ufficio competente mediante invio di attestazione di regolarità/irregolarità con protocollo interno.
3. L'ufficio competente procede secondo quanto previsto dall'art. 3.

Art. 6 – Verifica in caso di SCIA o comunicazioni

1. Entro 5 giorni dalla ricezione della SCIA o comunicazione per attività commerciali o produttive inviata dal SUAP, l'ufficio competente invia la documentazione all'Ufficio Tributi.
2. L'Ufficio Tributi invia entro 5 giorni attestazione di regolarità o irregolarità sulla base della banca dati risultante al momento della richiesta.
3. In caso di attestazione di irregolarità l'Ufficio competente notifica tramite il SUAP la richiesta di conferma sospensione dell'attività, concedendo un termine di 60 giorni. L'operatore economico, nei termini disciplinati, potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante invio, tramite il SUAP, delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso l'Ufficio competente invia tempestivamente quanto ricevuto

all'Ufficio tributi senza effettuare alcuna valutazione di merito della documentazione prodotta.

4. L'Ufficio Tributi verifica la documentazione entro 5 giorni.
5. In caso di mancato riscontro dell'operatore economico o attestazione di irregolarità comunicata dall'Ufficio tributi, l'attività si intende vietata, pertanto l'Ufficio competente invia tramite il SUAP provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 6-bis – Verifica in caso di richiesta di autorizzazione commerciale

1. Entro 5 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, l'ufficio competente all'Ufficio Tributi la documentazione ricevuta chiedendo di verificare se vi siano violazioni tributarie gravi e definitivamente accertate a carico dell'istante.
2. L'Ufficio tributi, entro 10 giorni invia al servizio competente attestazione di regolarità o irregolarità sulla base della banca dati risultante al momento della richiesta.
3. In caso di esito negativo l'Ufficio competente notifica tramite il SUAP l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 finalizzato al diniego dell'autorizzazione richiesta assegnando quanto un termine di 30 giorni per produrre controdeduzioni.

Art. 7 – Sospensione e revoca delle attività esistenti

1. Quando la morosità riguardi attività già esistenti, l'Ufficio Tributi, nell'ambito dei controlli di propria competenza, invia attestazione di irregolarità all'ufficio competente.
2. L'ufficio competente notifica via Pec all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 finalizzato alla sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività, assegnando un termine

perentorio di 30 giorni per produrre controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'operatore economico invii la documentazione richiesta a comprova della regolarità, l'Ufficio tributi provvederà a verificarne la correttezza comunicando all'Ufficio competente tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni nuova attestazione di regolarità o irregolarità.
4. In caso di attestazione di regolarità l'ufficio competente procede con la chiusura positiva del procedimento.
5. In caso di attestazione di irregolarità o in caso di mancato riscontro dell'operatore economico l'ufficio competente notifica a mezzo PEC il provvedimento di sospensione dell'attività per 20 giorni indicando le modalità e i termini di pagamento come indicati dall'Ufficio tributi.
6. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 20 giorni successivi, l'Ufficio competente notifica il provvedimento di revoca della licenza, autorizzazione, concessione e dei relativi rinnovi.

Art. 8 – Collaborazione tra gli uffici

1. Le comunicazioni tra gli uffici avvengono mediante protocollo interno.
2. Gli uffici competenti e gli eventuali concessionari concordano modalità operative per l'interscambio di informazioni.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e i regolamenti comunali.

Art. 10 – Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente integrate o modificate per effetto di sopravvenute norme statali incompatibili.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli uffici comunali possono accedere e trattare i dati personali strettamente necessari, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. Gli scambi informativi tra uffici avvengono esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il regolamento si applica alle istanze e SCIA presentate successivamente alla sua entrata in vigore.
 2. Entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione.
-